**ALLEGATO D**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA**

**CIG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

VISTA la Legge 29 dicembre 1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell’Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, il quale all’art. 3 prevede, fra l’altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11 del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 20 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 10 dicembre 2018, con il quale è stato approvato il nuovo schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza di cui al decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei centri di cui all'articolo 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, con i relativi allegati;

VISTO il bando di gara CIG\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed i relativi allegati, pubblicati in conformità al citato DM, dalla Prefettura - UTG di Cosenza;

RICHIAMATA la graduatoria approvata con l'aggiudicazione dell'Accordo quadro, di cui al provvedimento prot. n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_\_\_\_, da cui risulta stabilito l'ordine di priorità – fermo restando quanto previsto dal disciplinare di gara - dei soggetti a cui, al ricorrere delle esigenze, affidare la gestione dei servizi in parola;

VISTO l’Accordo Quadro **s**ottoscritto anche con l’aggiudicatario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (c.f.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),

con sede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

**TRA**

La **Prefettura di Cosenza avente sede in Cosenza alla Piazza XI Settembre**, qui rappresentata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**E**

L’**Impresa** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF/P.I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, qui rappresentata dal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

**Oggetto**

1. La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento di centri di accoglienza, di cui all’art. 11 del D. Lgs 142/2015, di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del Nuovo schema di Capitolato d’Appalto dei servizi di accoglienza con capacità ricettiva fino ad un massimo di n.\_\_\_\_ posti, messi a disposizione dall’affidatario.

 2. Per “centri collettivi” si intende una struttura immobiliare ovvero un complesso di strutture non avente le caratteristiche dell’unità abitativa di cui alla lettera a) dell’art. 1, comma 2, del Nuovo schema di Capitolato d’Appalto dei servizi di accoglienza, all’interno della quale tutti i servizi di cui all’art. 2, lett. b) punto 5, art. 3 comma 1, e art. 4, comma 1, sono erogati dal gestore;

3. I servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere eseguiti dall’affidatario presso i centri messi a disposizione, per nr complessivo di posti pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

* dall’Accordo Quadro CIG **\_\_\_\_\_\_\_\_** sottoscritto anche con l’affidatario, dalla presente convenzione, dagli atti in essi richiamati e, in particolare dall’offerta tecnica presentata dall’affidatario, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati;
* dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 20 novembre 2018;
* dalla legge e dal regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
* dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. 50/2016;
* dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
* dagli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

5. I servizi devono essere resi dall'Affidatario in stretto raccordo con la Prefettura di Cosenza che si riserva di emanare direttive, richieste, chiarimenti, finalizzati al perseguimento degli obbiettivi da raggiungere, garantendo, quindi, la costante disponibilità per tutto il periodo dell'affidamento. **Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.**

**Articolo 2**

**Erogazione di servizi e fornitura di beni**

L'ente gestore assicura servizi di seguito descritti, secondo le specifiche tecniche stabilite nell’Allegato **3 -bis)** e con la dotazione minima di personale di cui all’Allegato A che costituiscono parte integrante del presente contratto:

**B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA**

Il servizio comprende:

1. **il servizio di mediazione linguistico-culturale**. Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;
2. **il servizio di informazione**. Il servizio assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo. Il servizio comprende altresì l'informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in apposito regolamento da consegnare agli stranieri a cura dell'ente gestore, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate;
3. **il servizio di assistenza sociale**. Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7**,** che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati. Il servizio assicura altresì l'assistenza, ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;
4. **il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti**. Il servizio è effettuato, ad orari prestabiliti, eventualmente articolando il servizio stesso secondo turni, dal personale dell’ente gestore, in possesso di tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi previsti dalla normativa vigente per le attività di preparazione dei pasti. In presenza di locali adibiti ad uso mensa, è impedito il consumo dei pasti negli alloggi. Al di fuori degli orari dei pasti principali l’ente gestore assicura la possibilità di consumare in spazi comuni bevande o snack con oneri a carico degli stranieri, anche attraverso distributori automatici. L’ente gestore provvede a svolgere le attività indicate nell’Allegato **3 bis;** Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature. L’ente gestore provvede ad ottenere l’attestazione di idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati e provvede periodicamente alla sanificazione dei mezzi stessi; Il servizio tiene conto delle specifiche esigenze alimentari, relative: a) alle principali etnie cui appartengono gli stranieri accolti, al fine di garantire il rispetto delle abitudini alimentari in base alle tradizioni culturali e religiose; b) alla necessità di diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti dettate da prescrizioni mediche;

c) alla presenza di minori in età neonatale o in età di svezzamento, o in tenera età.

1. **Il servizio di lavanderia**. Il servizio assicura il lavaggio e l’asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell’occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri.
2. **il servizio di trasporto**. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

**C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA** di cui all’articolo 2, lettera C) del capitolato

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
2. E' inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.
3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche ed all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.
4. E’ assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante un presidio sanitario fisso secondo l’articolazione oraria indicata nella tabella della dotazione minima di personale in Allegato A, al fine di adottare, in caso di necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Le visite sono svolte in apposito presidio medico allestito nel centro, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti.
5. Il presidio garantisce l’assistenza fino all’eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall’azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura. Il medico responsabile del centro predispone e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell’uscita dal centro. Nel caso in cui l’uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell’ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica.
6. Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l’espletamento delle procedure necessarie all’iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.
7. L’ente gestore assicura inoltre la dotazione dei materiali consumabili (inclusi dispositivi di protezione individuale) e lo strumentario minimo, di seguito indicato:

- registro visite;

- sfigmomanometro;

- fonendoscopio;

- termometri;

- otoscopio con coni monouso;

- martelletto per riflessi;

- lampadina medica;

- set per suture e medicazione monouso;

- materiale necessario per lo svolgimento di test ematici rapidi (glucostick, multistick per urine, test di gravidanza);

- materiale necessario per prelievi ematici e per invio al laboratorio in accordo con l’ASL di competenza territoriale;

- carrello per la gestione delle emergenze dotato di:

 saturimetro;

 defibrillatore semiautomatico;

 pallone Ambu con adattatore per adulti e per bambini;

 bombola di ossigeno con riduttore di pressione ed erogatori;

 farmaci e dispositivi medici idonei per il primo soccorso;

 materiale monouso sterile (guanti, telini, ago cannule, abbassalingua, ecc.);

 cannule orofaringee;

 cateteri vescicali tipo Foley.

**D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI** di cui all’articolo 2, lettera D) del capitolato

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- effetti letterecci;

- prodotti per l'igiene personale;

- kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica);

- pocket money,

- materiale scolastico per i minori.

**Articolo 3**

**Servizio di pulizia e igiene ambientale**

1. Il servizio comprende:

a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;

b) pulizia e disinfezione degli uffici;

c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;

d) raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;

e) smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta previ accordi tra la Prefettura e gli enti locali; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell’aggiudicatario;

f) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;

g) raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;

h) cura delle aree verdi;

 2. il servizio dovrà essere espletato secondo quanto indicato nel disciplinare e negli allegati di gara .

**Articolo 5**

**Personale**

1. Il gestore si impegna a rispettare nello svolgimento servizi in appalto, **il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari,** così come comunicato ai fini della stipula del presente contratto.

2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, gli aggiudicatari, conformemente a quanto previsto da apposita clausola sociale nel disciplinare di gara, si impegnano ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’erogazione del servizio, garantendo l’applicazione dei CCNNL di settore e di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.

4. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A.

Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

5. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella in Allegato A.

6. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta al gestore di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.

7. Il gestore riconosce alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il gestore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

**Articolo 6**

**Direttore del centro**

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.

2. Il direttore del centro sovraintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente contratto all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

3. Il direttore del centro provvede inoltre:

- all' adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;

- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;

- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;

- ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura;

-

**Articolo 7**

**Medico responsabile sanitario del centro**

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.

2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

**Articolo 8**

**Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il gestore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Il gestore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. Il gestore garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

4. E' a carico del gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

5. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

6. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dal gestore e l'Amministrazione dell'interno.

**Articolo 9**

**Beni immobili**

1. L’ente gestore mette a disposizione locali per l’accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.
2. La Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, **modifiche dell'ubicazione** delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione dì idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

**Articolo 10**

**Responsabilità e copertura assicurativa**

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Cosenza sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L’ente gestore a copertura dei rischi connessi al presente appalto ha presentato copia conforme della **polizza assicurativa contro i rischi professionali** in corso di validità, emessa da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con massimale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Articolo 11**

**Determinazione dell'importo della convenzione**

L’importo massimo presunto del presente contratto è pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’importo massimo presunto del presente contratto è determinato dall'importo di **€ \_\_\_\_\_= ( /00), oltre IVA se dovuta, pro capite pro dieper ciascun ospite accolto moltiplicato per il numero dei giorni di effettiva accoglienza.**

A tale importo **si aggiunge l’importo del pocket money di € 2,50 *pro capite pro die* per ciascun ospite accolto moltiplicato per il numero dei giorni di effettiva accoglienza.**

Si aggiungono, **se dovuti,** secondo modalità e nei limiti stabiliti dal capitolato e dalle specifiche tecniche:

il prezzo offerto per il singolo kit di primo ingresso (vestiario), pari a € \_\_\_\_\_\_ **oltre IVA;**

**-**il costo della scheda telefonica di € 5,00;

-il rimborso del monte orario per il presidio medico di cui alle specifiche tecniche secondo il prezzo specificato nell’offerta economica.

**Il gestore prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.**

**Articolo 12**

**Cauzione**

1. Il gestore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha prestato la garanzia definitiva prevista dall'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo contrattuale.

**Articolo 13**

**Eventuali modifiche dei contratti e obbligo del quinto**

1. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura può imporre all’ente gestore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nella presente convenzione. In tal caso, l’ente gestore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell'applicazione del precedente comma.

3. La Prefettura, in relazione all'andamento dei flussi migratori, si riserva la facoltà di richiedere al gestore, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, modifiche contrattuali che comportano un aumento ovvero una diminuzione di natura economica nei limiti massimi del 50% dell'importo a base d'asta.

4. Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'ente gestore adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui alla tabella in Allegato A. Le misure di adeguamento sono comunicate al direttore dell'esecuzione del contratto che ne verifica la corrispondenza e in caso di riscontro positivo procede all'approvazione.

**Articolo 14**

**Durata dell'appalto e opzione di rinnovo**

1. La durata dell'appalto è di 12 mesi rinnovabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.

2. In caso di rinnovo, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto, alle medesime condizioni della presente convenzione, previa negoziazione avente ad oggetto esclusivamente l'eventuale modifica del numero complessivo di posti, tenuto conto delle presenze effettive al momento del rinnovo nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.

3. La Prefettura comunicherà al gestore la volontà di procedere al rinnovo del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza della presente.

4. La durata del contratto di appalto potrà essere modificata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

**Articolo 15**

**Sospensione degli effetti del contratto**

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione al gestore.

2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.

4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.

**Articolo 16**

**Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art.105 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

2. L'aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Prefettura, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Prefettura revocherà l'autorizzazione.

4. L'aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.

5. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

6. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016, deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, nonché corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, senza alcun ribasso.

7. L'aggiudicatario rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del decreto legislativo n.50/2016

9. Il Ministero dell'interno e la Prefettura sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'interno e la Prefettura da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

**Articolo 17**

**Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto**

1. L'ente gestore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. L'ente gestore ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Il gestore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso gestore, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'Interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

**Articolo 18**

**Il direttore dell'esecuzione**

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura di Cosenza ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. In particolare, il direttore dell'esecuzione:

 a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;

b) nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;

c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;

f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;

h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;

i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;

k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni;

2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall'ANAC.

**Articolo 19**

**Sistema dei controlli**

 Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.

 Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.

 I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.

 L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:

a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;

b) all'adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;

c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;

d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;

e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;

f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro;

5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni al gestore, secondo le modalità previste dall'articolo 21.

6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal gestore al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

**Articolo 20**

**Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli**

1. Il gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, il gestore garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. Il gestore trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

3. Il Gestore si impegna a trasmettere alla Prefettura l’elenco dei fornitori, con l’avvertenza che tali soggetti, al pari del contraente, potranno essere sottoposti ad attività informativa.

Il Gestore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione.

Il Gestore si impegna a denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei suoi confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari.

Qualora il Gestore si rendesse responsabile dell’inosservanza delle sopracitate clausole, la presente convenzione sarà risolta mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

**Articolo 21**

**Penali**

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali al gestore, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

3. La Prefettura, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

**Articolo 22**

**Risoluzione del contratto**

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;

b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 9, del presente capitolato;

c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;

d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;

e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;

f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;

g) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;

h) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;

i) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

**Articolo 23**

**Esecuzione in danno**

1. La Prefettura, nel caso in cui il gestore non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico del gestore.

**Articolo 24**

**Corrispettivi**

1. Il calcolo del corrispettivo è effettuato:

- per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;

- per i servizi di cui all'art. 2 lettera D), sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica), e al pocket money.

2. E' altresì previsto il rimborso del monte orario riferito al presidio medico indicato nelle specifiche tecniche sulla base di specifica rendicontazione secondo le tariffe previste dal CCNL.

**Articolo 25**

**Fatturazione e Pagamenti**

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 24 dovrà essere fatturato in sei rate bimestrali posticipate.

2. Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello split payment previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n, 190/2014.

3. L'ente gestore trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture **le relazioni** di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.

4. In conformità al decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:

a) L'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:

- il registro delle presenze degli ospiti;

- il rendiconto dei beni forniti e del Kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione dì nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;

- la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;

- la copia del registro del pocket money timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;

- il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti.

b) Il gestore trasmette inoltre:

- il rendiconto dei costi sostenuti;

- la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;

- i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;

- l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;

- le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

5. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, **previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto,** fatta salva la comunque **la sospensione** del termine di pagamento anzidetto, in caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

8. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Prefettura.

9. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

10. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, il gestore non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

11. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

**Articolo 26**

**Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

2. a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

3. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

4. Il gestore è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del capitolato.

**Articolo 27**

**Recesso dal contratto**

1. La Prefettura può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.

3. In caso di recesso per giusta causa, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

**Articolo 28**

**Cessione del credito e divieto di cessione del contratto**

1. Il gestore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura.

2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cut all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

3. E' fatto divieto al gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.

4. In caso di inadempimento da parte del gestore ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

**Articolo 29**

**Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati**

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.

3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE,

5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

**Articolo 30**

**Patto di integrità**

1. Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| p. L’Amministrazione |  | p. L’Impresa  |